

STATUTO

Approvazione	Delibera Cig n.98 del 30/01/2014	Rogito notarile ALLEGATO B REP. 23723 RACC. 7078
Trasmissione MMVV	Data 14/02/2014	Prot. Eppi U2165/2014.
Richiesta integrazioni		
Integrazioni		
Approvazione Ministeriale	Data 17/07/2014	Data registro partenza Ministero 5/08/2014 Prot. Eppi E 17971/2014 del 25/08/2014
Pubblicazione Gazzetta Ufficiale	Data 20/08/2014	Serie Generale n.192

2014



ALLEGATO B REP. 23723 RACC. 7078

STATUTO

**DELL'ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

TITOLO I

L'ENTE

Art. 1 - Natura e denominazione dell'Ente

1. L'Ente di previdenza per chi svolge l'attività professionale di Perito Industriale è istituito come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato nonché da quelle del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e, per quanto ivi non previsto, da quelle del codice civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili.

L'Ente assume la seguente denominazione: "ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI". La sigla EPPI identifica a tutti gli effetti l'Ente.

2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 337.

Art. 2 - Sede

1. L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

2. L'Ente può istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.

Art. 3 - Scopi

1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.103.

2. L'Ente può concorrere alla realizzazione della protezione previdenziale pensionistica di altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di tale protezione, alle medesime condizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

3. L'Ente può provvedere, inoltre, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari, all'uopo, emanate dal Consiglio di Indirizzo Generale alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 35,

della legge 23 agosto 2004, n° 243 e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252.

4. L'Ente, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, potrà partecipare al patrimonio di consorzi o società aventi come oggetto la garanzia collettiva dei fidi, nonché di altre società che prestino servizi utili al perseguimento degli scopi statutari. A tal proposito, l'Ente potrà attuare forme di incentivazione alla professione favorendo l'accesso al credito degli iscritti., nei limiti delle disponibilità di bilancio.

5. L'Ente può altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 243/2004, attuare trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, oltre che ulteriori trattamenti volontari di previdenza, nonché assistenziali di solidarietà, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti o direttamente secondo le disponibilità di bilancio risultanti dall'art. 18, comma 3, ovvero ricorrendo ad apposita contribuzione.

6. L'Ente deve comunque provvedere alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio, avvalendosi anche degli strumenti previsti dall'art. 9, comma 2, lettera p).

7. L'Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 4 - Iscritti

1. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro tipo le cui prestazioni rientrino nelle competenze specifiche del perito industriale ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente od altre attività di lavoro autonomo di diversa natura.

2. In caso di avvenuta inclusione di categorie professionali similari ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che siano iscritti negli Albi e/o Associazioni professionali di nuova istituzione, prive di una protezione previdenziale pensionistica, con gli stessi presupposti ed alle medesime condizioni disposte per i soggetti di cui al precedente comma 1 e all'articolo 7 del Decreto

Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 5 - Gli Organi

1. Sono Organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Indirizzo Generale,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.

2. Ai fini dell'identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità ad apposito Regolamento Elettorale che dovrà rispettare i seguenti criteri:

a) il corpo elettorale sia suddiviso in cinque Collegi Elettorali, corrispondenti alle seguenti aree territoriali:

Collegio n. 1

Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia

Collegio n. 2

Valle d'Aosta - Piemonte - Liguria - Lombardia

Collegio n. 3

Emilia Romagna - Toscana - Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Lazio

Collegio n. 4

Campania - Puglia - Basilicata - Calabria

Collegio n. 5

Sicilia - Sardegna

A ciascun Collegio Elettorale così identificato sia assegnato un numero di eleggibili corrispondente al rapporto di uno ogni mille (o frazione di mille) iscritti residenti nel territorio del Collegio Elettorale stesso;

b) siano disposti presso ciascun Collegio Provinciale appositi seggi elettorali, per l'espressione e la raccolta del voto e presso la sede dell'Ente il seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede, da effettuare separatamente per ciascuno dei cinque Collegi Elettorali;

c) sia ammesso il voto per corrispondenza o con altre forme previste

nel Regolamento Elettorale; mentre non sia ammesso il voto per delega;

d) nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente nel Collegio Elettorale di competenza, purché siano in regola con i contributi e abbiano versato gli stessi, all'Ente, per almeno cinque intere annualità di cui tre continuativi negli anni immediatamente precedenti l'elezione;

e) sia rispettato il principio della libertà di candidatura;

f) il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente per un numero non superiore agli eleggibili nel Collegio Elettorale;

g) sia considerata valida l'elezione, nei singoli Collegi Elettorali, quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto al voto nei Collegi Elettorali medesimi;

h) sia prevista una seconda tornata elettorale per ciascun Collegio Elettorale, quando non sia soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera g), risultando in tal caso, valida l'elezione qualunque sia il numero di votanti;

i) siano proclamati eletti per ciascun Collegio Elettorale, nei limiti di cui alla precedente lettera a), dal Presidente dell'Ente coloro che abbiano conseguito, per ciascun Collegio Elettorale, il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico;

j) non più di 1/6 dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale possono essere nominati fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

k) la carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e con quella di componente del Collegio dei Sindaci.

La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali.

3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati, sempre che risultino in possesso del requisito di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 12, nonché dei requisiti previsti alla lettera d) del precedente comma, dal Presidente dell'Ente. Nella prima seduta i Consiglieri provvedono a nominare nel loro ambito un Coordinatore, un Segretario, un Vice Coordinatore ed un Vice Segretario che sostituiscono il Coordinatore ed il Segretario in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Coordinatore, allo scopo di procedere alla elezione del nuovo Coordinatore, il Consiglio di Indirizzo Generale è convocato dal Vice Coordinatore. Il Consiglio di Indirizzo Generale provvede ad elaborare un proprio regolamento

di funzionamento. Sino all'adozione del nuovo regolamento resterà in vigore quello precedentemente adottato.

4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte.

5. I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

Art. 7 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno un terzo dei componenti dell'organo.

La convocazione potrà essere altresì richiesta da almeno il 50% dei componenti il Consiglio.

2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione stessa, e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

3. Il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino le persone.

5. I verbali del Consiglio di Indirizzo Generale vengono firmati dal Coordinatore e dal Segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.

6. Spetta al Consiglio di Indirizzo Generale:

- a) nominare i componenti del Collegio dei Sindaci;
- b) definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza di categoria;
- b bis) deliberare in merito all'eventuale accorpamento dell'Ente con altri Enti della medesima natura, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Consiglio di amministrazione;
- c) definire i criteri generali di investimento;
- d) deliberare le modifiche dello Statuto, le modifiche del regolamento per l'attuazione del trattamento previdenziale, e del Regolamento Elettorale, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) approvare, entro il 15 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo

dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

f) approvare il bilancio di previsione dell'Ente, riferito all'esercizio dell'anno successivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

g) approvare alla prima seduta utile e comunque entro il 30 novembre le eventuali note di variazione del bilancio riferite all'esercizio dell'anno in corso;

h) nominare i soggetti, iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari;

i) predisporre e deliberare l'approvazione del bilancio tecnico-attuariale dell'Ente con periodicità almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente;

j) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e per i componenti del Collegio dei Sindaci;

k) definire i criteri analitici di utilizzazione e destinazione del fondo di riserva straordinaria di cui al successivo art. 19.

l) esprimere parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

m) deliberare la costituzione di commissioni di studio o istruttorie nel rispetto dei limiti delle proprie competenze, mentre la determinazione di eventuali rimborsi dei soggetti chiamati a parteciparvi spetta al Consiglio di Amministrazione.

7. Le deliberazioni di cui alle lettere d) e k), del comma 6 sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), e), f), g), i) del comma 6 sono trasmesse ai Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, insediati dal Presidente dell'Ente. La scelta dei membri viene effettuata con metodo elettivo tra gli iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Statuto, purché siano in regola con i contributi e abbiano versato gli stessi, all'Ente, per almeno cinque intere annualità di cui tre continuativi negli anni immediatamente precedenti l'elezione.

A tal fine, in concomitanza con l'elezione dei componenti del

Consiglio di Indirizzo Generale, ciascun elettore vota su apposita scheda il nominativo di non più di tre candidati all'Ente, inclusi nella medesima lista, scelta tra più liste concorrenti in ambito nazionale comprendenti ciascuna sette candidati di cui almeno cinque identificati uno per ciascun Collegio Elettorale.

Risulterà scelta la lista che ha riportato il maggior numero di voti e, nell'ambito della stessa lista, risulteranno eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Non più di un consigliere può essere eletto fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Le modalità ed i tempi per la designazione di cui al comma precedente sono definiti nel medesimo Regolamento Elettorale con il rispetto dei criteri ivi previsti.

3. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.

4. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e con quella di componente del Collegio dei Sindaci.

La carica di componente di Consigliere di Amministrazione è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali. In caso di elezione del medesimo soggetto in più organismi, l'interessato deve optare per una sola carica entro 7 giorni dall'elezione.

5. La candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile contestualmente con la candidatura di componente del Consiglio d'Indirizzo Generale.

6. All'esito della procedura di cui al comma 1 del presente articolo i componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione vengono insediati dal Presidente dell'Ente sempre che risultino in possesso del requisito di onorabilità e professionalità di cui all'art. 12 del presente Statuto. Nella prima seduta provvedono a nominare nel loro ambito il Presidente ed il Vicepresidente.

7. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente da esercitare in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale.

2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

a) eleggere al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ente;

b) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico e la nomina di un Vicedirettore che assume la direzione dell'ente nei casi di assenza o impedimento del Direttore;

c) proporre eventualmente, al Consiglio di Indirizzo Generale, le modifiche dello Statuto, le modifiche del regolamento per l'attuazione del trattamento previdenziale e del Regolamento Elettorale;

d) redigere e deliberare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, che sarà sottoposto, entro il 15 maggio unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci e alla relazione della Società di Revisione, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;

e) redigere e deliberare entro il 15 ottobre di ogni anno la proposta di bilancio di previsione dell'Ente, riferito all'esercizio dell'anno successivo, che sarà sottoposto, entro il 31 ottobre unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;

f) deliberare e proporre al Consiglio di Indirizzo Generale le eventuali note di variazione, riferite all'esercizio dell'anno in corso non oltre il 15 ottobre di ciascun anno;

g) predisporre il bilancio tecnico attuariale dell'Ente su richiesta del Consiglio di Indirizzo Generale;

h) deliberare l'organigramma dell'Ente, anche su proposta del Direttore;

i) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;

j) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore, il Segretario, i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale;

k) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo - contabile dell'Ente;

l) applicare i criteri di investimento e disinvestimento stabiliti dai piani annuali e pluriennali definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale;

m) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera precedente, la stipulazione di convenzioni finanziarie ed assicurative per la gestione del patrimonio dell'Ente;

n) deliberare sull'accettazione di eventuali donazioni e lasciti

a favore dell'Ente;

o) deliberare, coerentemente con le risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale di cui all'art. 7, comma 6 lettera i) del presente Statuto;

p) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, l'adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente; allo stesso scopo può assumere partecipazioni societarie, costituire società anche di servizi, concorrere alla formazione di consorzi con Enti similari, partecipare in consorzi o società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi secondo la legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.;

q) predisporre, ai fini della adozione delle conseguenti delibere del Consiglio di Indirizzo Generale, l'istruttoria per l'eventuale accorpamento dell'Ente con altri enti della medesima natura;

r) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o di 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio Sindacale;

s) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell'Ente;

t) su parere del Consiglio di Indirizzo Generale, fissare l'entità e le modalità di corresponsione degli oneri da riconoscere ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni agli stessi demandate dall'Ente.

u) deliberare la costituzione di commissioni di studio o istruttorie, nel rispetto dei limiti delle proprie competenze, mentre la determinazione di eventuali rimborsi dei soggetti chiamati a parteciparvi spetta al Consiglio di Indirizzo Generale.

3. Le deliberazioni di cui alla lettera o), comma 2 del presente articolo sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. Le deliberazioni di cui alla lettera k), comma 2 del presente articolo sono trasmesse ai Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.

La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengano indicati da almeno due Consiglieri di Amministrazione o da 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio Sindacale. Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione anche se ne è fatta richiesta da almeno 3 dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione dovrà contenere la indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri.

4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, con la presenza del Presidente o del Vicepresidente ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I verbali del Consiglio di Amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto nel suo ambito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta d'insediamento e rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì a convocare il nuovo Consiglio d'Amministrazione ed il nuovo Consiglio di Indirizzo Generale, promuovendone l'insediamento.

2. Spetta al Presidente:

- a) la legale rappresentanza dell'Ente;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno;
- c) vigilare, in collaborazione con gli uffici dell'Ente, sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obblighi per l'Ente;
- e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 12 - Requisiti di onorabilità e di professionalità

1. La nomina a componente del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

2. Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a un anno;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

3. Sono cause di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, oltre all'intervenuta mancanza di requisiti di cui al precedente comma 2:

a) aver subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione con sentenza definitiva dall'iscrizione all'Albo Professionale;

b) essere stato dichiarato responsabile di inadempienze verso l'Ente con sentenza definitiva.

c) non aver versato regolarmente i contributi previdenziali per un anno o anche non aver presentato la modulistica reddituale obbligatoria per lo stesso periodo di un anno;

d) l'assenza, salvo caso di giustificato impedimento, per tre sedute complessive, in un anno, per i membri del CIG e per sei sedute complessive per i membri del C.d.A.;

e) essersi cancellato dall'albo professionale;

f) la decadenza è dichiarata rispettivamente dal Consiglio di Indirizzo Generale o dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata;

g) sono cause di ineleggibilità e di decadenza quelle previste all'art. 2382 c.c. e quindi non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ed esercitare uffici direttivi.

4. Il requisito della professionalità, richiesto dall'art. 1, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 si intende soddisfatto nel caso di iscritti eleggibili che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali quali il Consiglio Nazionale ed i Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, o presso istituzioni o aziende, pubbliche o private, di significative dimensioni, per uno o più periodi complessivamente non inferiori

a cinque anni.

Art. 13 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

- a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che presiede il Collegio;
- b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) due membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali;
- d) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all'Ente, con esclusione dei Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione; inoltre la carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati complessivi. Solo i membri, iscritti all'Ente possono essere eletti anche negli altri organi purché non superino cinque mandati complessivi.

3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. I controlli sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni da far pervenire al Consiglio di Indirizzo Generale per le deliberazioni di cui all'art. 7, comma 6, lettere e), f) e g) entro 15 giorni dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. I sindaci possono intervenire alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l'assenza dei Sindaci non pregiudica comunque la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni.

5. I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 14 - Obblighi, funzioni ed attività dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

1. Ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati vengono demandati i seguenti obblighi, funzioni ed attività ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:

- a) assolvono alle mansioni demandate dall'Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli Organi dell'Ente;

b) trasmettono per via telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Ente, l'ultimo giorno di ciascun mese:

- b1) le nuove iscrizioni;
- b2) i trasferimenti;
- b3) le sospensioni;
- b4) le cancellazioni;
- b5) i decessi;

c) la comunicazione deve essere eseguita, anche se negativa;

d) su segnalazione dell'Ente possono adottare i provvedimenti disciplinari conformemente ai termini, alle condizioni e alle procedure previste dall'art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e da eventuali altre disposizioni di legge;

e) svolgono altre funzioni demandate dall'Ente.

TITOLO III

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 15 - Entrate ed esercizio finanziario

1. Costituiscono entrate dell'Ente:

- a) i contributi soggettivi dovuti dagli iscritti;
- b) i contributi integrativi a carico dell'utenza;
- c) i contributi obbligatori per la maternità;
- d) i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrativa, i contributi di riscatto, di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta e di prosecuzione volontaria;
- e) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle convenzioni di gestione finanziaria, assicurativa ed immobiliare;
- f) i proventi di eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi;
- g) eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano;
- h) qualunque eventuale altra entrata.

2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - Il patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo, dedotte le spese per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente.

Esso è costituito da valori mobiliari, immobiliari, quote di partecipazioni in società o di quote di fondi immobiliari. La titolarità degli elementi patrimoniali, affidati alla gestione di istituzioni finanziarie, assicurative ed immobiliari, resta in capo all'Ente, salve le esigenze proprie di copertura assicurativa.

Art. 17 - L'assetto amministrativo-contabile

1. L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni

individuali degli iscritti e dei pensionati, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi, incrementati delle disponibilità da rendimento conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente.

2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente e l'incremento dei montanti individuali ai sensi dello specifico Regolamento.

Art. 18 - Riserva Conto Pensioni

1. In conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, il montante individuale viene iscritto nel conto di riserva denominato conto pensioni.

2. La gestione di detta riserva può essere affidata in regime convenzionale ad istituto assicurativo o finanziario di primaria importanza, con forme di investimento che garantiscano una possibilità di rapida trasformazione in capitale liquido.

La convenzione deve provvedere la conservazione della titolarità della riserva di che trattasi in capo all'Ente, insieme con le misure idonee a conseguire la costante disponibilità delle risorse.

Art. 19 - Riserva Patrimoniale

L'Ente istituisce un fondo di riserva straordinaria per l'accantonamento degli avanzi economici, con indicazione analitica dei criteri di utilizzabilità e/o distribuibilità agli iscritti, in linea comunque con le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 - Bilancio ed altri documenti di gestione

1. Per ciascun esercizio finanziario l'Ente predispone, nei termini e con le modalità previste nei precedenti articoli, i seguenti documenti:

- a) bilancio preventivo;
- b) bilancio consuntivo;
- c) eventuali note di variazione;
- d) piano di impiego delle risorse disponibili, intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione, che in allegato farà parte integrante del bilancio preventivo;
- e) predispone inoltre, almeno ogni tre anni, il bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti previdenziali.

2. La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale.

3. Il rendiconto consuntivo annuale dell'Ente è sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro

di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

TITOLO IV

INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI

Art. 21 - Diritto d'informazione

1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati le informazioni utili per semplificare gli adempimenti, sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni.

2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Da altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente.

3. L'Ente acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni, effettuate dai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente.

4. Nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Ente garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

5. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti e dei pensionati dell'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

F.TO: VALERIO BIGNAMI - PARIDE MARINI ELISEI NOTAIO